



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 settembre 2011**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0372 (COD)**

---

**13968/1/11  
REV 1 (it)**

**CODEC 1411  
AGRI 582  
AGRISTR 48  
PE 353**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 12 - 15 settembre 2011)

---

**I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto la relatrice Britta REIMERS (ALDE - DE) ha presentato, a nome dei gruppi politici ALDE, PPE, S&D, Verts/ALE e ECR, un unico emendamento di compromesso (emendamento 8) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 13 settembre 2011 la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

**Modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune (COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0772),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0013/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0203/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 132 del 3.5.2011, pag. 87.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori<sup>3</sup>, conferisce alla Commissione il potere di eseguire talune disposizioni del suddetto regolamento.
- (2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2007.
- (3) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 378/2007 negli Stati membri interessati, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.*
- (4) *Tali competenze di esecuzione relative all'adozione di disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione di sviluppo rurale e*

---

<sup>1</sup> GU C 132 del 3.5.2011, pag. 87.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011.

<sup>3</sup> GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

*per la garanzia della gestione finanziaria della modulazione volontaria dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>.*

- (5) *La Commissione dovrebbe fissare, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro speciale natura, senza fare ricorso all'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria.*
- (6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 378/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 378/2007 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

*"1. Gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, **senza far ricorso all'applicazione dell'articolo 6 bis**, sulla base:";*

- 2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 6*

*1. La Commissione, mediante atti di esecuzione ■ adotta disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1.*

*2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, ■ adotta disposizioni specifiche relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2.";*

- 3) *è aggiunto il seguente articolo:*

*"Articolo 6 bis*

*1. La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011\*.*

*Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

---

<sup>1</sup> *GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

**2. La Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

---

**\* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."**

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*